

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290111 – Fax 0883/290225

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 4

OGGETTO: Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI): approvazione e conferma delle aliquote per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1 comma 37 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

L'anno duemila **DICIOTTO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **18,52** in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria.

Alle ore 19,01, alla trattazione del presente argomento risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

Presente/Assente			Presente/Assente		
1	GIORGINO Nicola	1	18	VITANOSTRA Salvatore	14
2	di PILATO Pasqua	2	19	BRUNO (Prog And) Giovanna	15
3	FARAONE Addolorata	3	20	MICCOLI Sabino	16
4	CORATELLA Vincenzo	4	21	ZINNI Michele	17
5	LOCONTE Donatello	1	22	FALCETTA Davide	18
6	DI PILATO Pietro	5	23	FRISARDI Riccardo	19
7	FISFOLA Marcello	6	24	MERAFINA Maddalena	20
8	MISCIOSCIA Benedetto	7	25	DI BARI Daniela	21
9	MARMO Nicola	8	26	DI VINCENZO Marco Pantaleo	22
10	FUCCI Saverio	2	27	LORUSSO Gennaro Savino	23
11	D'AVANZO Micaela	3	28	SANSONNA Francesco	24
12	MARCHIO-ROSSI Lorenzo	9	29	ALITA Stefania	25
13	BRUNO (Ind) Giovanna	10	30	SGARAMELLA Antonio	26
14	LULLO Francesco	11	31	LEONETTI Savina	5
15	POLLICE Francesco	12	32	CORATELLA Michele	27
16	VURCHIO Giovanni	4	33	FORTUNATO Sabino	28
17	DI NOIA Luigi	13			

Presiede l'Avv. Pasqua di PILATO in qualità di Presidente del C.C..

Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe BORGIA che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente, invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto:

La seduta è pubblica.

- Sono presenti gli Assessori Comunali: Dr. Gianluca GRUMO, Rag. Giuseppe RAIMONDI, Avv. Michele LOPETUSO, Avv. Paola ALBO, Avv. Francesca MAGLIANO, Avv. Maria Teresa FORLANO.
- È altresì presente il Funzionario Responsabile Servizio Tributi Dr. Domenico DE NIGRIS.
=====

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO, nella continuazione dei lavori consiliari odierni, dà lettura dei due pareri pervenuti, l'uno da parte del Servizio Avvocatura, nota prot. n. 0028614 del 23/03/2018, l'altro da parte del Settore finanziario, nota prot. n. 0030072 del 28/03/2018, già distribuiti, quindi introduce la discussione sull'argomento iscritto al punto 2) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0028214 del 22/03/2018.

Il Sindaco Avv. Nicola GIORGINO illustra l'argomento.

Segue l'intervento del Consigliere FORTUNATO.

*Si dà atto che nel corso del suddetto intervento sono entrati l'Assessore Dott.ssa Agnese Filomena BUONOMO e il Consigliere Comunale FUCCI, pertanto **sono presenti in Aula n. 29 Consiglieri Comunali.***

Segue l'intervento del Consigliere DI PILATO Pietro.

Si dà atto che entra l'Assessore Arch. Rosangela LAERA.

Seguono gli interventi del Sindaco Avv. Nicola GIORGINO per chiarimenti e del Consigliere FORTUNATO.

Si dà atto che entra la Dirigente del Settore VI Dott.ssa Vincenza FORNELLI.

Seguono gli interventi dei Consiglieri DI PILATO Pietro e LULLO.

Si dà atto che entra l'Assessore Avv. Luigi DEL GIUDICE.

Il dibattito prosegue con gli interventi del Consigliere DI PILATO Pietro, del Sindaco Avv. Nicola GIORGINO per chiarimenti, del Consigliere FORTUNATO, della Dirigente Dott.ssa FORNELLI per rispondere ai quesiti posti in Aula, del Consigliere BRUNO G. (*Progetto Andria*), del Sindaco Avv. Nicola GIORGINO e del Consigliere CORATELLA M.le.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO, non avendo altri iscritti a parlare, pone in votazione la proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0028214 del 22/03/2018.

La proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.G. odierno è approvata a maggioranza con n. 19 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, FUCCI, BRUNO G. (*Gruppo Misto*), LULLO, POLLICE, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, MERAFINA, DI VINCENZO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA, SGARAMELLA), **n. 9 voti contrari** (FARAONE, CORATELLA V.zo, DI PILATO Pietro, MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, BRUNO G. (*Progetto Andria*), DI BARI, CORATELLA M.le, FORTUNATO) **e n. 1 astenuto** (di PILATO Pasqua).

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione è approvata a maggioranza con n. 19 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, FUCCI, BRUNO G. (*Gruppo Misto*), LULLO, POLLICE, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, MERAFINA, DI VINCENZO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA, SGARAMELLA), **n. 9 voti contrari** (FARAONE, CORATELLA V.zo, DI PILATO Pietro, MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, BRUNO G. (*Progetto Andria*), DI BARI, CORATELLA M.le, FORTUNATO) **e n. 1 astenuto** (di PILATO Pasqua).

La relazione e gli interventi sono riportati nella resocontazione allegata.

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- la Legge di Stabilità 2014, L. n.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC), apportando all'art. 1 della Legge n. 147/2013 le seguenti modifiche legislative:
- il comma 639 è stato sostituito dal seguente: *"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."*
- il comma 669 è stato sostituito dal seguente: *«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- al comma 678 sono stati aggiunti i seguenti periodi: *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento."*
- al comma 681 sono stati aggiunti i seguenti periodi: *"Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo";*

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite poteva essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che fossero finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678 1° capoverso);

VISTO l'articolo 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale sospende, anche per il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 37 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale prevede la possibilità di mantenere anche per l'anno 2018, con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017, con la quale è stata stabilita l'aliquota TASI nella misura del 2‰, con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi

della normativa vigente (comma 678 Legge n.147/2013) non possono essere assoggettati ad una aliquota TASI superiore all'1‰.

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.09.2014;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 del vigente regolamento in materia, laddove si individuano i principali servizi indivisibili, nonché i relativi costi di cui all'**Allegato A)** al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- a. l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c. l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- d. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 31.03.2018, così come stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/18 pubblicato sulla G.U. 38 del 15/02/2018;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2017 in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge ha confermato l'impianto della TASI per cui la riscossione ordinaria che dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno, come previsto dal combinato disposto degli art. 1, comma 688 della legge 147/2013 e dall'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 23/2011;

VISTO l'art. 1, commi dal 669 al 702 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante la disciplina della TASI, destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo*

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione di C.C. 49 del 9/9/2014;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017 avente ad oggetto "Tributi per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione e conferma delle aliquote per l'anno 2017 ai sensi dell'art.1 della legge di bilancio 2017";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore 6° "Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane", a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla 1° e dalla 3° Commissione Consiliare Permanente, rispettivamente, nelle sedute del 19/03/2018 e 19/03/2018;

a maggioranza con n. 19 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, FUCCI, BRUNO G. (Gruppo Misto), LULLO, POLLICE, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, MERAFINA, DI VINCENZO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA, SGARAMELLA), **n. 9 voti contrari** (FARAONE, CORATELLA V.zo, DI PILATO Pietro, MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, BRUNO G. (Progetto Andria), DI BARI, CORATELLA M.le, FORTUNATO) **e n. 1 astenuto** (di PILATO Pasqua), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **confermare e approvare**, per l'anno 2018, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208, le medesime aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) deliberate per l'anno 2017, con atto consiliare n. 13 del 30/03/2017, avvalendosi espressamente della disposizione contenuta nell'art.1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), e precisamente:
 - aliquota unica per **immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze** (così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per altri immobili o fabbricati (compreso le aree fabbricabili) **nella misura unica del (due per mille)**;
 - aliquota per **fabbricati rurali strumentali nella misura dell'1‰ (uno per mille)**, ai sensi del comma 678 della Legge n. 147/2013;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento in materia, si individuano i principali servizi indivisibili, nonché i relativi costi di cui all'**Allegato A)** al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale a cura dell'ufficio Tributi, entro il termine legislativamente previsto;
5. di pubblicare, a cura del Servizio Tributi, le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune, anche in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

a maggioranza con n. 19 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, FUCCI, BRUNO G. (*Gruppo Misto*), LULLO, POLLICE, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, MERAFINA, DI VINCENZO, LORUSSO, SANSON-NA, ALITA, SGARAMELLA), **n. 9 voti contrari** (FARAONE, CORATELLA V.zo, DI PILATO Pietro, MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, BRUNO G. (*Progetto Andria*), DI BARI, CORATELLA M.le, FORTUNATO) **e n. 1 astenuto** (di PILATO Pasqua), espressi per alzata di mano con separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO prosegue i lavori consiliari odierni passando ad introdurre l'argomento iscritto al punto 3) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0028214 del 22/03/2018

=====Giuliana Mastropasqua

ALLEGATO A – COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI**TASI 2018
COSTI SERVIZI INDIVISIBILI**

SERVIZIO	previsione di spesa 2018
MANUTENZIONE STRADE	€ 1.324.921,19
MANUTENZIONE P.ILLUMINAZIONE	€ 432.685,12
CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 1.680.000,00
CONSUMO ACQUA FONTANE	€ 230.000,00
MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	€ 2.002.499,54
MANUTENZIONE VERDE SCUOLE	€ 188.278,17
UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	€ 125.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	€ 45.000,00
PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 285.000,00
	102.569,84
MANUT. VILLE E PARCHI GIARDINI	€ 85.820,00
GESTIONE PARCHI E GESTIONE BAGNI P.	€ 170.086,50
VIGILANZA PARCHI COMUNALI	€ 33.500,00



Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: "Proposta di Deliberazione i di Consiglio Comunale: Tributi per i esser vizi indivisibili a (TASI): Approvazione e conferma delle aliquote per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, Comma 37 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018). (prot.n. 0024302 del 12.03.2018)".

PRESIDENTE DI PILATO

Riprendendo quello che avevamo lasciato prima, gli assenti hanno avuto il del parere del finanziario. Addolorata Faraone ed il consigliere Marmo. Volete consegnare il parere del finanziario. Manca solo per il consigliere Faraone. Mi accingo a leggere il parere dell'Avvocatura. "Oggetto: richiesta parere avente protocollo numero 28195 2018 del 22 marzo ultimo scorso. Riscontro: con la nota pec in oggetto è stato chiesto di esprimere un parere limitatamente all'incidenza della sentenza del Tar sulle delibere delle tariffe di cui allego copia. Oggetto di discussione della prossima seduta di Consiglio Comunale del 28 marzo. Secondo gli auspici della Conferenza dei Capigruppo riunitasi in pari dati. Ebbene in ossequio e nei limiti dei compiti d'istituto della Avvocatura Civica e dell'estensore della presente oltre che nel rispetto della ripartizione delle competenze dell'intero Ente nessun parere può essere espresso sul quesito". Per piacere vogliamo fare silenzio. "Sul quesito posto atteso che trattasi di materia appartenente ad altro ufficio comunale il servizio finanziario e di ragioneria dell'Ente che ha istituzionalmente le prerogative funzionali di controllo contabile e finanziario ex articolo 184 Tuel secondo i principi della contabilità pubblica, del resto se nello stesso Tuel sono codificati solamente i principi del bilancio e non vi è alcun riferimento preciso ai principi di controllo la giurisprudenza contabile ha individuato quale principio fondamentale per i responsabili di ragioneria l'articolo 27 del R.D. numero 2440 1923, il quale prevede che le ragioneria centrali



vigilano perché siano osservate le leggi.

C) per regolare gestione dei fondi bilancio la conseguenza di tanto l'Avvocatura scrivente ha con nota pec protocollo numero 27533 del 21 marzo ultimo scorso prontamente trasmesso al dirigente del settore sei Programmazione Economico Finanziaria per era valutazione di competenza. Tanto si doveva ad evasione della richiesta avanzata. Distinti saluti il responsabile del servizio autonomo Avvocatura Avvocato Giuseppe De Candia".

Parere del settore finanziario. Sono due uno a firma della dottoressa Vincenza Fornelli e ho a firma del dottor Domenico De Nigris. "Oggetto: riscontro nota protocollo numero 0028194 2018 e protocollo numero 0029813 2018. In riferimento alla richiesta inoltrata con note protocollo indicate in oggetto si precisa quanto segue: le proposte di deliberazione di Consiglio Comunale relative all'approvazione delle tariffe e aliquote dei tributi per l'anno 2018 venivano depositate dal settore scrivente con nota protocollo numero 0023893 del 9 marzo 2018 ed a integrazione della precedente con successiva email pec del 13 marzo ultimo scorso e dunque in un momento temporale antecedente la notifica all'Ente della sentenza resa dalla terza Sezione del Tar Puglia – Bari numero 397 del 2018. Ciò premesso si evidenzia che a seguito della richiesta circa la formulazione di nuovi pareri di regolarità tecniche e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267 2000 sui predetti provvedimenti deliberativi alla luce della pronuncia del Giudice Amministrativo il settore scrivente ha attivato seppur in tempi brevi con gli uffici competenti un apposito procedimento di riesame, conclusosi con esito confermativo circa la correttezza e la legittimità delle determinazioni assunte in precedenza, in sede di formulazione di pareri. Vedi a tal riguardo nota istruttoria del responsabile del servizio tributi protocollo numero 0029712 del 2018 che si allega in copia. Orbene all'esito della nuova istruttoria che da una parte ha completato una nuova ponderazione d'interessi pubblici e dall'altra ha tenuto conto della statuizione del Giudice Amministrativo secondo cui al pari di diverse altre sezioni regionali nel nessuno ordinamento



giuridico l'approvazione tardiva delle deliberazioni rispetto al termine fissato ex legge non in determina in radice la loro illegittimità, ma ne preclude l'applicazione che sarebbe stata consentita invece all'approvazione tempestiva a partire dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Il procedimento di revisione posto in essere si è concluso nella medesima regolamentazione espressa nei precedenti provvedimenti. Di fatto il Giudice si è occupato di delineare quali sia il regime temporale di efficacia delle deliberazioni oggetto di controversia riconosciute non affette da illegittimità, stabilendo una base di un principio di diritto formulato dal Consiglio di Stato sezione quinta con sentenza numero 4104 2017 che conclude per il parziale accoglimento del ricircondo in quel caso proposto dal Mef nella misura in cui è diretto a contestare l'efficacia intertemporale delle deliberazioni comunali. Ritenendo che il periodo di tempo contestato sia quello decorrente dal primo gennaio alla data di esecutività delle deliberazioni impugnate. Pertanto sulla scorsa di tale ricostruzione trattandosi di provvedimenti deliberativi confermativi di deliberazioni legittime relative all'anno 2017 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle stesse, certi di aver dipanato ogni dubbio a riguardo rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento si porgono distinti saluti. Andria 28 marzo 2018 il dirigente dottoressa Vincenza Fornelli". La relazione intera che è stata comunque consegnata. L'ho letto, perché non avevo nemmeno io letto il parere. L'atto che vi è stato fotocopiato del dottor Vincenzo De Nigris è quello riportato nel parere della dottoressa Fornelli. Secondo punto: "Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale tributo per i servizi indivisibili Tasi: Approvazione e conferma delle aliquote per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 37 della legge 205/2017. (legge di bilancio 2018) (protocollo numero 0024302 del 12 marzo 2018)". Relaziona il Sindaco.

SINDACO

Grazie Presidente, Assessori e Consiglieri. Anche per questo tributo che



riguardano i servizi indivisibili vi è la conferma per l'anno 2018 dell'aliquota stabilità con la proposta di deliberazione del marzo 2017 relativamente all'aliquota applicata con la medesima deliberazione così come disciplinato dalla legge e dal nostro regolamento. Tenendo conto che la Tasi che è una tassa sui servizi indivisibili va a coprire dei costi relativi ai servizi indivisibili che sono manutenzione strade, manutenzione pubblica illuminazione, consumo pubblica illuminazione, consumo acqua fontane, manutenzione edifici pubblici, manutenzione verde e scuole, utenze impianti sportivi, manutenzione impianti sportivi, pulizie e custodia impianti sportivi, manutenzione ville, parchi e giardini, gestione parchi e gestioni bagni, vigilanza e parchi comunali come da allegato A della presente deliberazione. L'aliquota unica che abbiamo per gli immobili ad abitazione principale e relative pertinenze non a misura del 2 per mille, aliquota per fabbricati rurali e strumentali nella misura dell'uno per mille ai sensi del comma 678 della legge 147 2013. Grazie.

PRESIDENTE DI PILATO

Grazie. Ci sono interventi? Prego consigliere Fortunato.

CONSIGLIERE FORTUNATO

Signor Sindaco, signor Presidente, signori Consiglieri, credo che continuiamo a navigare sulle sabbie mobili, perché pensare di voler confermare le tariffe che nella sostanza sono state aumentate nel 2015 con una delibera che in realtà è stata ritenuta dal Tribunale Amministrativo inefficace dal primo gennaio 2015. Non si dice ha nessuna parte in quella sentenza che questa efficacia decorerebbe dal primo settembre 2015. C'è un primo problema da affrontare, la delibera è valida, ma certamente non può essere valida con riferimento alle imposte che sono state definite in aumento con la delibera del 30 agosto, 31 agosto del 2015. Nel senso che da quanto è a mia conoscenza le imposte coprono l'intero periodo annuale. La Tari o l'Imu o la Tasi eccetera sono imposte che decorrono dal primo gennaio di ogni anno e coprono l'intera annualità. Se questa delibera non ha



efficacia retroattiva è evidente che non può coprire l'intero periodo annuale del 2015. Il che significa che quell'aumento non era efficace e non era applicabile nel 2015, sarebbe stato applicabile dal 2016 in poi. Senonché e qui vediamo all'altro problema, finanziaria del 2016, finanziaria del 2007, finanziaria del 2008 tutte e tre queste finanziarie hanno ribadito che il potere dei Comuni e delle Regioni di aumentare le aliquote delle proprie imposte è sospeso, è nel frattempo sospeso. Non può andare al di là di quanto applicabile al 2015, applicabile al 2015 non di quanto deciso nel 2015 di quanto applicabile nel 2015. Il che significa che se nel 2015 la tariffa da prendere in considerazione non è quella della delibera del 30 agosto, ma quelle del 2015, gli aumenti che voi ipotizzate a parte il fatto che dovrete rivedere il 2006, 2007 e 2008 alla luce di quella sentenza e se è vero il ragionamento che vi sto facendo checché ne dica l'ufficio finanziario, checché ne dica la dirigente finanziaria che non si esprime su questo punto. Su questo punto la delibera della dirigente finanziaria non dice nulla, come non dice nulla la sentenza. La sentenza non affronta il problema dell'efficacia tenuto conto delle leggi che hanno sospeso il potere incrementativo degli Enti Locali. Non dice nulla a riguardo. È un problema che resta aperto quanto una casa. Per questo vi dico stiamo navigando sulle sabbie mobili. Stiamo navigando sulle sabbie mobili e stiamo andando incontro ad una serie di contenziosi con i cittadini da far paura. Perché dovremo andare a spendere un sacco di soldi dinanzi alle commissioni tributarie, perché il cittadino impugnerà di sicuro sulla base di quella sentenza e sulla base delle leggi che hanno sospeso il potere incrementativo di aumento da parte degli Enti Locali. Insomma quello che vi voglio dire che quegli aumenti non sono applicabili, saranno applicabili dal 2009 quando forse non sarà fatta una nuova legge finanziaria 2018, 2019 scusatami le date. Quando non sarà applicabile, quando evidentemente il nuovo Governo a conduzione destro non si capisce Destro Movimento, il nuovo Governo a conduzione... allora forse questo nuovo Governo dirà che non si potrà sospendere il potere... Poco ci credo, perché questo nuovo Governo dice di voler abbassare il livello della tassazione. Poco ci



credo, dovrebbero mantenere la parola, nel mantenere in piedi quel potere incrementativo da parte degli Enti Locali, cioè della sospensione del potere di aumento. Il problema è serio. Il problema è serio, l'interpretazione che ne sto dando io non è affatto peregrina, non è affatto peregrina. Sono illegittime queste delibere, sono illegittime queste delibere, perché queste delibere prevedono degli aumenti che non possono essere assolutamente presi in considerazione. È chiaro che il nostro voto sarà decisamente contrario. Vi dico francamente pensateci bene, perché c'è anche un problema di danno erariale che ne può derivare, che ne può discendere. Pensateci bene.

PRESIDENTE DI PILATO

Prego consigliere Di Pilato.

CONSIGLIERE DI PILATO PIETRO

Grazie Presidente. Sono particolarmente emozionato perché dopo quattro mesi ci rivediamo qui in aula, quindi mi batte un po' il cuore, devo dire la verità, sono emozionato. Speravo che arrivasse che ne so qualche altra festa, invece ci siamo trovati tutti quanti insieme dopo soltanto quattro mesi... (intervento fuori microfono)... Grazie. Intanto volevo specificare questo nella delibera di quest'anno a proposito ovviamente della Tasi, un piccolissimo accorgimento quella del 2017 la tabella allegata aveva l'importo, la somma totale degli importi destinati poi ai vari servizi, quella di quest'anno non ce l'ha, me la sono fatta io più o meno e sono sei milioni e sette rispetto ai cinque milioni e mezzo indicati nel 2017. Per capire attimino se i dati sono giusti voglio dire se si conta ovviamente di coprire totalmente questi servizi con l'aliquota Tasi. Se è sbagliata questa tabella o inesatta gradirei che ci sia una variazione, qualcuno intervenga a tal proposito. Per quanto riguarda il discorso che ha introdotto il consigliere Fortunato nel pomeriggio mi sono andato a ristampare il comma 26 della finanziaria, la legge di stabilità per il 2018, che dice: "Alfine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per



gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli o tariffe applicabili per l'anno 2015". Rispetto ai livelli. È chiaro che possiamo esprimere tutti quanti un parere diciamo a questo proposito. Se applicassimo dal primo gennaio al 31 agosto 2015 una aliquota e dal primo settembre al 31 dicembre 2015 un'altra aliquota quale sarebbe il livello delle tariffe applicabili nel 2015? Per interpretazione farei in questo modo: anche per gli anni successivi applicherei dal primo gennaio al 31 agosto di ogni anno l'aliquota precedente e dal primo settembre applicherei quella nuova, perché se si va per interpretazioni qual è il livello nel 2015, vogliamo fare una media? Vogliamo prendere diciamo la prima vogliamo prendere la seconda? Questa sarebbe una domanda a cui gradirei una risposta semplice. Grazie. Chiedo scusa, ovviamente questa è valida anche per l'Imu.

PRESIDENTE DI PILATO

Grazie. Ci sono altri interventi? Siamo in attesa che arrivi anche la dirigente. Nel frattempo se ci sono altri interventi. Interviene il Sindaco.

SINDACO

Grazie Presidente, Assessori e Consiglieri. Ci sta il dottor De Nigris sta arrivando, sta arrivando in anche la dirigente che è di là in ufficio. Voglio soltanto precisare una cosa rispetto a quanto detto dal consigliere Fortunato. Le delibere non sono illegittime perché l'ha detto il Tar... (intervento fuori microfono)... Volevo soltanto puntualizzare siccome forse non avevo compreso rispetto all'illegittimità, perché quelle le dichiara il Tar. Non ho voce vi ho chiesto...(intervento fuori microfono)... Sto solo specificando quelle le dichiara il Tar. Il Tar ha dichiarato la legittimità delle delibere del 2015, le delibere del 2016 e del 2017 non sono impugnate perché altrimenti... Chiedo al professor Fortunato che stimo molto quale esperto giurista che differenza ci sia allora a quel punto tra la nullità e la



illegittimità. Siccome possiamo interloquire e quali sono i casi in cui sono previste le nullità delle delibere rispetto all'illegittimità. Le nullità sono espressamente disciplinate detenuta legge e non rientrano in queste fattispecie. La legittimità o l'illegittimità sono sancite dal Tribunale Amministrativo Regionale che è l'unico organo credo, poi chiaramente in Conferenza dei Capigruppo era stato richiesto il supplemento dalla consigliera Di Bari e di altri del parere dell'Avvocatura e del parere finanziario. Avevo anticipato preannunciato forse che l'Avvocatura, un Avvocato che cosa può dire. Poi è arrivata la nota che è esattamente corrispondente rispetto a questo è con tenuto nella suddetta. Il parere finanziario conferma il parere tecnico contabile, quindi a tutti gli effetti conferma il parere favorevole rispetto a quelle proposte di deliberazione così come erano state presentate dall'ufficio da un punto di vista tecnico. Rispetto a quanto diceva il consigliere Di Pilato non ho una verità assoluta, ma sul fatto che non si possa, non so chi l'ha detto, in base allo statuto del contribuente dividere il tributo, perché comunque ha un rango di legge ordinaria al pari delle altre leggi. Poi se avete un riferimento normativo su questo me lo date, rispetto anche alla abrogazione delle leggi. Mi limito soltanto a dire che il Tar Piemonte che si è pronunciato sugli stessi principi sanciti dal Consiglio di Stato nella sentenza del 2017 e non a sentenza del 2018 richiamati nella sentenza nostra del Tar, richiamati nella sentenza del Tar Puglia sul comune di Manfredonia, sul comune di Candela ed in altri dodici Comuni in tutta Italia richiamando i medesimi principi forse in modo più esplicito presumo che il professor Fortunato la conosca questa sentenza. Al quesito risponde esattamente ce le delibere sono valide dal momento in cui sono approvate e quindi dalla loro esecutività e dalla data di approvazione. Dice il Tar Piemonte gliela fornisco, non so se ha avuto modo di leggerla. Il principio richiamato da quello che leggo poi ripeto so che non capisco niente. Dal principio richiamato fa riferimento al periodo intertemporale e lo richiama il Consiglio di Stato quel principio su questo occorrerebbe verificare, approfondire... (intervento fuori microfono)... Ci mancherebbe altro, le fornisco la



copia della sentenza proprio perché credo che siano state confermi rispetto ai principi sanciti dal Consiglio di Stato. Le fornisco copia della Sentenza del Tar Piemonte del 2018 è la 39 del 2018. Il parere tecnico è stato confermato. Ripeto la legittimità l'ha dichiarato il Tar. Su questo credo che ci sia stata una pronuncia che ha esplicitato il principio. Grazie.

PRESIDENTE DI PILATO

Prego consigliere Fortunato.

CONSIGLIERE FORTUNATO

Signor Sindaco, il problema qual è? Il problema di illegittimità derivata.

SINDACO

È un'altra cosa.

CONSIGLIERE FORTUNATO

È un problema di illegittimità derivata. Forse non ci capiamo Sindaco. Come? Non ho capito.

PRESIDENTE DI PILATO

Vogliono una copia della sentenza.

CONSIGLIERE FORTUNATO

Qual è il problema? Il problema è che il Tar si limita a dire che non produce effetti retroattivi la delibera diciamo adottata nel 2015, perché adottata oltre il termine di vigenza. Poi richiama ad un certo punto l'articolo uno comma 169 della legge 296 del 2006, che dispone: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione". "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, questa è la legge dello



Stato, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazione anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Desumo che le tariffe sono annuali. È evidente che le tariffe sono annuali. Le tariffe non vengono fissate in relazione a dodicesimi è chiaro. Il che significa che quelle tariffe deliberate nel 2015 non possono applicarsi dal primo gennaio 2015, ma nemmeno dal primo settembre 2015, andranno applicate dall'anno successivo dal primo gennaio 2016, poiché nel 2016 andranno applicate dal 2016, poiché nel 2016 è intervenuta la finanziaria che ha detto: "Signori le tariffe, cioè il potere impositivo dell'Ente Locale non può essere esercitato se non in relazione alle tariffe che erano applicabili nel 2015, non le tariffe deliberate, ma le tariffe applicabili nel 2015". Avete con questo adottato delle delibere nel 2016, nel 2017, nel 2018 adesso state adottando una delibera illegittima, perché non può contenere un aumento che avete deliberato oltre i termini del 2015, che non era applicabile al 2015, che non era applicabile. È chiaro. Volete continuare a sbagliare, continuate pure a sbagliare ne pagherete le conseguenze che vi devo dire, la maggioranza ne pagherà le conseguenze.

PRESIDENTE DI PILATO

Prego consigliere Di Pilato.

CONSIGLIERE DI PILATO PIETRO

Grazie Presidente. Intanto saluto la dirigente Fornelli e mi auguro che possa stare bene. Mi dispiace. Il concetto è questo, Sindaco lei non mi ha risposto, però bisognerebbe essere ovviamente chiari nei confronti di chi ci ascolta. Sarebbe opportuno come dire chiarire il perché il legislatore utilizza il termine "Ai livelli di aliquote". Non voglio insistere, ci mancherebbe, però se avesse utilizzato un altro termine, un'altra parola, un altro concetto l'interpretazione ovviamente che in



questo caso faccio mia poteva essere diversa. In realtà se noi applichiamo da una data ad una data posto che sono delibere legittime e magari diciamo l'inizio della validità non la leggo da nessuna parte. Dice: "Non si può applicare dal primo gennaio", ma non dice: "La puoi applicare dal giorno dopo". Sulla questione che sottolinea il professor Fortunato giustamente dice: "Sono anni che lavoriamo con i tributi, facciamo pagare le tasse alle persone, quindi sappiamo che normalmente le aliquote vengono applicate su base annuale". Non mi è mai capitato, diciamo non sono grande, sono quindici anni, trent'anni più o meno, questo è un altro aspetto di cui bisognerebbe parlare. Ancora una volta vorrei chiedere se c'è come dire qualcun non so il dirigente che ha scritto dal 31 agosto 2015, che dia un'interpretazione al termine "Livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". Se andiamo a fare un ricalcolo dal primo gennaio al 31 agosto con una aliquota vecchia ed un'aliquota quella maggiorata dal primo settembre al 31 dicembre dell'anno stesso. Il livello in questo caso quale sarebbe? A voi l'ardua sentenza. Se nelle delibere c'è scritto, comunque riferimento è quello della legge nazionale dice: "Rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015", non mi voglio incartare, ma voglio capire che cosa intendete voi per livelli di aliquota o tariffe applicabili per l'anno 2015? Non è che dice. "Per le aliquote deliberate dopo il 31 dicembre 2015", non è che dice così la norma, dice: "Livelli". Il livello del 2015, se facciamo questo discorso non è l'8,6 Imu ed il 2 per mille Tasi, non sarebbe secondo me neanche l'uno per mille Tasi e 7,6 Imu, quale sarebbe? Qual è il livello? Nel 2015, non dice neanche a partire da, dice: "Tariffe applicabili per l'anno 2015", spiegatecelo. Questa cosa qui ovviamente si ripercuote negli anni successivi o mi sbaglio, perché questo 2017, 2018. Faccio un ricorso in commissione tributaria e chiedo di applicare alla lettera questo termine "I livelli di tariffe applicabili per l'anno 2015", può darsi pure che perdo, però intanto diciamo potrei essere anche legittimato a fare questo, proprio perché il termine rende la cosa abbastanza chiara.

**PRESIDENTE DI PILATO**

Prego consigliere Lullo.

CONSIGLIERE LULLO

Grazie Presidente, Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri. Avevo avuto lo stesso dubbio qualche giorno fa quando è arrivata la sentenza e chiaramente ho incominciato anche a dare un'occhiata su quelle che erano state le varie diciamo interpretazioni dei vari Tar, del Consiglio di Stato eccetera. Ho trovato delle risposte a quello che anche il professor Fortunato ed anche il collega consigliere Di Pilato si poneva. A mio modesto parere mi sono anche convinto che potesse coesistere la doppia aliquota perché non lo dice certamente il Comune, ma lo dice un organo esterno, quindi il Consiglio di Stato o il Tar Piemonte che ha diciamo detto questa cosa qua. Adesso vi leggo anche un passo del Sole 24 Ore che ha interpretato proprio la sentenza del Tar Piemonte di cui poi ho fatto copia. Professor Fortunato mi piaceva il suo intervento perché ha letto la sentenza, però si è fermato ad un determinato punto e non ha continuato sulla parte successiva. Lei si è fermato e mi riferisco al punto 5.3, si è fermato alla legge 296 del 2006. Poi dice: "Come chiarito dal Consiglio di Stato la tesi del Ministero merita parziale condivisione ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge finanziaria 2007 invero la violazione del termine non determina per sé ed automaticamente l'illegittimità dei regolamenti degli atti comunali, ma incide solo sul regime di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all'articolo 1 comma 169 è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove tariffe retroattivamente a partire cioè dal primo gennaio dell'esercizio di riferimento. Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvato in data successiva alla scadenza del termine non sono perciò invalide, sono invalide". Termino. "Perciò risulta preclusa soltanto l'applicazione retroattiva all'esercizio in corso a partire dal primo gennaio, ciò implica che nel caso di specie l'approvazione delle deliberazioni oltre il termine del 30 luglio non determina in radice la loro illegittimità, ma ne



preclude l'applicazione che sarebbe stata consentita invece dalla approvazione tempestiva a partire dal primo gennaio 2015". Non ti dice che la delibera che è stata approvata, mi faccia finire così magari concludo il concetto e poi magari mi risponde, non ha diciamo la legittimità, né tantomeno è l'efficacia retroattiva, perché di anno in anno se non approvo in Consiglio Comunale viene confermata l'aliquota dell'anno precedente. Dopodiché c'è il Consiglio Comunale, fatto a fine agosto e da quel momento in poi dicono le varie sentenze. Professor Fortunato se mi fa finire, io non l'ho disturbata però se lei mi continua a disturbare, se mi fa finire il ragionamento concludo e dico il mio pensiero. Tant'è vero che sul Sole 24 Ore del 9 febbraio 2018 e vi do casomai copia vi leggo pari pari l'articolo che è stato fatto proprio sulla sentenza di quello che è stato il Tar Piemonte sulle varie sentenze che ha richiamato la nostra sentenza del Tar. Mi riferisco sia a quella del Consiglio di Stato la 4104 del 2017, sia la 267 del 2018. Titolo: "Illegittimità ed inefficacia". "In passato diverse sentenze avevano sostenuto l'illegittimità delle deliberazioni tariffe approvato dopo il termine di legge. Fa esempio del Tar Abruzzo, Tar Liguria eccetera. "Era stato altresì ritenuto che non fosse sanabile l'eventuale deliberazione adottata dall'organo competente entro il termine dell'approvazione del bilancio, pur se convalidata dal Consiglio Comunale". Questo è il tar Basilicata. Recentemente invece il Consiglio di Stato con la sentenza 267 del 2018 riprendendo quanto già affermato dalla sentenza 4104 del 2017, quindi sono le sue sentenze a cui fa riferimento il Tar Puglia ha ritenuto che il mancato rispetto del termine di legge per l'approvazione delle deliberazioni articolo 1, comma 169 legge 296 2006, quindi la finanziaria, non comporta di per sé l'illegittimità, ma incide sulla loro efficacia temporale. In sostanza una deliberazione tributaria adottata dopo la scadenza del bilancio 2018 - 2020 avrebbe efficacia dal 2019. Poi continua, e si aspettavo che lei facesse con la testa, sulla scorta di questo principio il Tar Piemonte con sentenza 39 del 2018 ha confermato che una deliberazione in materia di Tari, perché si riferiva alla Tar il Tar Piemonte adottata dopo il termine di cui all'articolo comma 169 e 296



quindi la finanziaria è inefficace e non illegittima, ma ha ritenuto tuttavia che l'efficacia delle deliberazioni non debba farsi dal primo gennaio dell'anno successivo, quindi il 2019, bensì detenuta data della sua adozione da quando è stata adottata la delibera". Questo non lo dico io sto leggendo quello che sta scritto. "Ciò in quanto a parere dei Giudici negare che le tariffe possono essere applicate in corso d'anno vorrebbe dire di fatto sancirne l'inefficacia pur avendo riconosciuto la legittimità. Inoltre del nostro ordinamento sussistono alcune norme che consentono la possibile di modificare le tariffe in corso d'anno per esigenze di bilancio. Ricordo al professor Fortunato l'articolo 193 del 267 del 2000 del Testo Unico degli Enti Locali o per la copertura dei costi articolo 5 comma uno bis 446 del 1997. Soprattutto perché il Consiglio di Stato ed è questa la parte più importante Professore, a parere del Tar Piemonte ha ritenuto di negare l'efficacia intertemporale, stesso termine che utilizza il Tar Puglia, delle deliberazioni annuali intendendo far riferimento al periodo di tempo che intercorre dal primo gennaio dell'anno di riferimento alla data di esecutività delle deliberazioni tardivamente adottate. Principio questo ultimo, continua il commento diciamo del Sole 24 Ore che porterebbe tuttavia al paradosso di avere due distinte aliquote, due distinte tariffe nel corso dell'anno una che va dal primo gennaio fino alla data in cui c'è la deliberazione e l'altra dal momento in cui viene fatta la delibera a fine anno. Tutto quello che è stato detto chiaramente, professor Fortunato, può essere una sua interpretazione chiaramente perché il Tar non ha specificato in maniera... Le cose si equivalgono, fanno riferimento alle stesse sentenze, sentenze del Consiglio di Stato, sentenze del Tar Piemonte, fanno riferimento alle stesse sentenze. Mi sono convinto su questa linea da adottare. Tutto qua.

PRESIDENTE DI PILATO

Voi avete già parlato, almeno che non prendete poi il tempo del Gruppo. Prima il consigliere Di Pilato, poi il consigliere Fortunato.

**CONSIGLIERE DI PILATO PIETRO**

Grazie Presidente. Trenta secondi. Intanto ribadisco ancora una volta c'è la dirigente, un dirigente se possono darmi un'indicazione, la vostra opinione in merito a quella parola, al termine che viene utilizzato nella finanziaria "Livelli". Come ci dobbiamo approcciare al calcolo rispetto al 2015. A proposito della sentenza del Piemonte è fantastica perché dice giustamente "Come evidenziato dalla memoria conclusiva del Comune resistente eccetera, eccetera che prevedono la possibilità per l'Ente Locale di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario sussistendo particolari circostanze ed esigenze di bilancio e di copertura dei costi". Non è che il 31 agosto ci siamo svegliati ed abbiamo detto: "Dobbiamo coprire tutto il bilancio del mondo, dobbiamo modificare l'aliquota", no assolutamente quella era una delibera non che andava a coprire ulteriori costi che era un assestamento, qua l'interpretazione è: "Voi avete deliberato una aliquota ad un certo punto vi siete resi conto che non riuscivate a coprire il bilancio nell'anno 2015 ovviamente sussistendo particolari circostanze ed esigenze di bilancio dimostrate, faccio un'altra delibera ed aumento le aliquote" questo dice questa sentenza. Grazie. La risposta per cortesia sulla parola "Livelli".

PRESIDENTE DI PILATO

Aspetta un attimo. Interviene il Sindaco.

SINDACO

Solo per dire al consigliere Di Pilato ha fatto un'osservazione giusta, però voglio soltanto ricordare al consigliere Di Pilato che il capoverso ripotato non a sentenza del Tar Piemonte per chi ha avuto la bontà di leggersi anche come si è costruito il fatto, cioè il Comune resistente non aveva utilizzato la delibera per il 193. Lo portava nella memoria. Ho letto le memorie. Mi sono peritato di leggermi... Non è il tributo, il principio nel riguarda... il tributo in generale sto parlando. Il Comune a cui fa riferimento la sentenza del Piemonte non aveva



modificato le tariffe per il 193, lo riportava nella memoria conclusiva come esempio del fatto che in corso d'opera, cioè nel corso dell'anno si può modificare la tariffa. È il principio che riportava non è che... Sì questo dice la sentenza del Tar Piemonte. Tant'è vero che dopo nell'altro capoverso dice: "Infine l'indicazione forse più importante viene detenuta citata sentenza del Consiglio di Stato che conclude per il parziale accoglimento del ricorso nella misura in cui è diretta a contestare l'efficacia intertemporale della deliberazione comunale. Dicasi come si può modificare questo a riferimento al livello. Il livello di... La norma fa riferimento al livello di pressione. Qual è la misura della pressione fiscale. È chiaro che se si è arrivati alle pronunce del Consiglio di Stato e del Tar è perché ci sono state delle problematiche che hanno riguardato in quell'anno particolare nel 2015 860 comuni italiani che a seguito del fatto che lo Stato, Governo non aveva dato con il DPCM il trasferimento ai Comuni chi andava un voto come è stato il caso di Andria si è trovato in difficoltà, noi ancora di più perché non avevamo neanche i Revisori dei Conti che erano nominati dal Prefetto e ratificati dal Consiglio Comunale ed era scaduto il periodo di prorogatio dei quarantacinque giorni. Voglio dire al consigliere Di Pilato che la nostra delibera del 31 agosto 2015 dell'approvazione del schema del bilancio di previsione riporta il riferimento al 193, perché l'aumento del 2015, perché l'aumento delle tariffe fu determinato proprio per mantenere gli equilibri. Quell'anno equilibri e bilancio coincidevano, tant'è vero che ci fu la circolare del Ministero dell'Interno che invitò i Comuni a non fare due provvedimenti differenti, ma a fare un unico provvedimento. Questo volevo soltanto specificare al fine di fornire un chiarimento rispetto alla domanda che mi ha posto. Il lavoro di pressione fiscale, fa riferimento alla norma, è un livello anche dell'8,6 che livello è? Mica esce il livello 8,6 si fa un livello massimo se l'aliquota è al massimo, il livello minimo ed il livello medio se è la media, questo ritengo. Poi può darsi che mi sbaglio, a questo si riferisce il livello, non all'indicazione numerica. Su questa interpretazione non lo so delle due o la delibera ha efficacia intertemporale e quindi esplica i suoi effetti, tutto un più le



posso dare in un'interpretazione assolutamente restrittiva l'ho già detto in Conferenza dei Capigruppo anziché fare un avviso di accertamento per una frazione di anno, perché lo Statuto del Contribuente siccome dice che il contribuente deve avere chiarezza all'inizio dell'anno dell'aliquota che deve essere imposta non potendo avere efficacia retroattiva allora io contribuente non posso essere soggetto ad un avviso nel momento in cui c'è stata questa situazione che ne ha determinato un'incertezza. Questa è un'interpretazione che sento di condividere e per la quale ho già detto all'esito della ricognizione che farà l'ufficio mi sento di condividere in Conferenza dei Capigruppo con tutti i gruppi consiliari quale può essere un indirizzo che l'Amministrazione propone, questo è condiviso modificare, ma sul fatto secondo me a mio modestissimo già l'ho detto che non capisco niente, la sentenza che è stata dichiarata legittima esplica i suoi effetti. Altrimenti mi chiedo questa delibera dal primo settembre al 31 dicembre o alla data d'entrata in vigore della legge che effetto fa questa delibera che sono tutte dichiarate immediatamente eseguibili? Grazie. Volevate la risposta dell'ufficio?

PRESIDENTE DI PILATO

Prego consigliere Fortunato.

CONSIGLIERE FORTUNATO

Questa sentenza del Tar Piemonte è datata 19 dicembre 2017. Gennaio 2018, peggio mi sento insomma. Non lo so che fine farà se è stata impugnata in Consiglio di Stato e come si pronuncerà il Consiglio di Stato. Il problema scusatemi cheché ne pensi il Tar Piemonte, il problema continua ad essere quello che lei stesso ha sottolineato, cioè il diritto del contribuente di conoscere tempestivamente qual è il livello di tassazione a cui è assoggettato per l'intero anno e di conoscerlo per tempo. Plaudo al fatto che lei dia eventualmente l'indirizzo per cui ci dirà sì è ben capito agli uffici di restituire ai cittadini quanto hanno pagato in più in base alle aliquote fissate nel 2015. È un fatto, l'altro fatto è che questo però contraddice alla circostanza che lei va ad applicare però le tariffe



aumentate nel 2016, nel 2017, nel 2018. Mi faccia finire. Perché va a contrastare, perché se è vero che l'efficacia, ribadiamo un concetto questo lo dico al consigliere Lullo perché non ho mai parlato di illegittimità in questa sede ho parlato di inefficacia temporale, cioè quella delibera non poteva produrre effetti durante l'anno, perché c'è quel principio di affidabilità del cittadino sulle tariffe per l'intero anno. Produrrà effetti dal primo gennaio dell'anno successivo, questa è la mia opinione produrrà effetti dal primo gennaio dell'anno successivo. Scusate che significa questo? Significa che se lei per ipotesi avesse adottato nel 2016 un'altra delibera fuori termine si sarebbe potuta applicare il livello tariffario deciso con la delibera del 2015, perché quella comunque produrrebbe effetti dal primo gennaio 2016. Non produce effetti dal settembre 2015, perché non è possibile dividerla, perché non è possibile dividerla. Ribadisco sulla base del principio di affidabilità, forse non ci capiamo, una cosa è la legittimità, una cosa è l'efficacia della delibera. Una cosa è la legittimità, una cosa è l'efficacia, va bene, secondo me quell'efficacia è un'efficacia che si applica dall'anno successivo dal primo gennaio 2016. Siccome la legge di bilancio del 2016, del 2017, del 2018 hanno detto: "Il potere impositivo in aumento da parte degli Enti Locali non può essere esercitata è sospeso rispetto – dice – alle tariffe applicabili", applicabili non deliberate al 2015. Allora ne traggo la conseguenza e lei stesso sta dicendo agli uffici "Signori non vi permettete di chiedere", non lo so, non lo so che cosa, così ho capito, poi posso sbagliarmi, non chiedete, anzi restituiamo per quelli che l'hanno pagato sennò ci sarà un contenzioso. Un bel contenzioso, i Dottori Commercialisti saranno contenti di questo contenzioso che si aprirà, che si aprirà in una maniera abbastanza diffusa. Volete continuare ad andare su questa china, su questa china difficile siete liberi, liberissimi di farlo, secondo me è molto probabile che questa sentenza in Consiglio di Stato sia ribaltata. Questo non significa che questo principio sarà un principio solidamente affermato, perché a me pare proprio il contrario francamente. Grazie.

**PRESIDENTE DI PILATO**

Prego Dottoressa.

CONSIGLIERE FORTUNATO

I livelli, giustamente il consigliere Di Pilato dice: "Scusate voglio capire, siccome abbiamo prima una aliquota poniamo dell'uno per mille, poi un'aliquota del due per mille, volete dire dove si pone il livello relativo al 2015? Devo prendere quella della prima parte dell'anno o devo prendere quella della seconda parte dell'anno? Allora dice: "A limite si potrà fare una media, si potrà fare una media". Si potrà fare una media? Ma non c'è la media in queste delibere, forse non ci capiamo in queste delibera si applica il livello più alto, quello della seconda metà dell'anno non quello medio tra la prima e la seconda metà. Come? Io la vedo in questi termini. Poi liberissimi di... (intervento fuori microfono)...

PRESIDENTE DI PILATO

Prego dottoressa Fornelli.

DIRIGENTE FORNELLI

Buonasera a tutti. Mi scuso per il ritardo. Vi ho ascoltato seppure sia arrivata in ritardo. Quello che volevo dire è che sicuramente quello che diciamo non è in discussione è il carattere perentorio del termine previsto dalla finanziaria del 2007 per quanto riguarda l'adozione delle delibere e delle tariffe delle aliquote, pero di sicuro è oggetto di discussione quali sono le inosservanza del termine. Per cui credo che negare che le tariffe possano essere applicate in corso d'anno significherebbe comunque sancire l'inefficacia pure avendole dichiarate legittime, questo non mi appare ovviamente molto logico anche alla luce del ragionamento fatto dai Magistrati del Tar Piemonte. Abbiamo ragionato in questi termini: il nostro ordinamento giuridico prevede in realtà delle deroghe alla applicabilità delle tariffe e delle aliquote sull'intero anno che sono proprio quelle indicate sia nel Testo Unico o, che nell'articolo 54 comma uno bis del Decreto Legislativo 446



del 1997, che appunto sancisce che le tariffe di prezzi pubblici possono essere comunque modificati. Significa che un divieto assoluto non è previsto nel nostro ordinamento. Così come ci sono dei casi che sono tassativamente indicati dalla legge, questo è un caso in cui c'è la magistratura che si è espressa. È un caso diciamo specifico che è diverso da quello che accade nell'ordinarietà. Per cui diciamo ci sono state anche altri anni in cui si è applicato e si sono applicate tasse diverse, nel 2013 si è partiti con la Tarsu con l'acconto e al saldo è entrata in vigore la Tares, per cui non vedo un divieto assoluto nel nostro ordinamento giuridico da questo punto di vista. Nel momento in cui le delibere non sono state dichiarate illegittime e quindi efficaci devono spiegare i loro effetti e li spiegano dal momento della loro adozione. È ovvio che gli uffici... È tale nel momento in cui appunto è prevista dal legislatore, con delle norme precise, però ci sono dei casi in cui come questo si è espressa la magistratura. Comunque per quanto riguarda, per dovere di cronaca mi sono preoccupata di sentire gli uffici del Comune, non risulta ad oggi impugnata la sentenza.

PRESIDENTE DI PILATO

Grazie Dottoressa Fornelli. Prego consigliere Bruno.

CONSIGLIERA BRUNO GIOVANNA (PROGETTO ANDRIA)

Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri e cittadini vorrei provare a fare un discorso di semplificazione come sto provando a fare con me stessa perché sapete bene che non sono particolarmente afferrata in materia. Innanzitutto premetto che la giustizia amministrativa ancor più della giustizia civile e di quella penale è stringente, cioè a domanda specifica risponde in maniera specifica. Il ricorso il Ministero l'ha incentrato essenzialmente sul rispetto dei termini, quindi c'era il termine del 31 luglio, la delibera è stata approvata... Sì, sì di legittimità, facendo... Un momento... (intervento fuori microfono)... e l'annullamento. Perché l'ha fatto? L'ha fatto leggo qui in fatto e diritto il Ministero deduce tre diversi motivi di illegittimità della delibera aggravata principalmente incentrati sulla



violazione del termine ultimo per l'approvazione delle tariffe. Su questo il Tar risponde in maniera specifica. A monte però sempre in fatto e diritto della sentenza troviamo il riferimento alla determinazione delle aliquote, quindi per semplificare il ragionamento se noi quel 31 agosto 2015 non avessimo approvato le delibere in aumento la sentenza oggi non avrebbe provocato alcun tipo di disquisizione se non quella sull'efficacia intertemporale e sull'applicabilità della stessa. Invece il problema ce lo stiamo ponendo perché quelle aliquote il 31 agosto 2015 le abbiamo approvate in aumento e sulla determinazione che siamo andati ad incidere, su questo il Tar non si pronuncia in maniera specifica, ritengo appositamente perché comunque dà una finestra, un'apertura, ma questa è interpretazione. Poi se il Mef o il Comune certo vorrà impugnare lo farà se lo riterrà opportuno. Come dicevo in Conferenza di Capigruppo noi che non siamo tecnici e che oggi qui non siamo chiamati a fare i giuristi assolutamente, perché non abbiamo le competenze, perché non abbiamo le professionalità, siamo chiamati ad esprimerci politicamente su un'indicazione su un segnale che abbiamo dato alla città il 31 agosto 2015 e che oggi ci porta a reinterrogarci sulla validità dal punto di vista politico della applicazione in aumento di quelle tariffe. All'epoca da questi banchi dicevamo: "Cara Amministrazione sia perché stai approvando tardivamente e ti sei appena insediata, sia perché c'è una pressione fiscale non indifferente sui cittadini facciamo una valutazione di buon senso, non applichiamo le aliquote in aumento, manteniamo lo stesso identico livello di pressione fiscale". L'Amministrazione ci risponde come ha risposto adesso la dottoressa Fornelli: "Non c'è un elemento impeditivo per aumentare le tariffe, se ci sono delle necessità si va in applicazione degli aumenti". Noi all'epoca dicevamo: "Perfetto la legge dice che gli enti possono, non devono, siccome dice possono le amministrazioni a maggior ragione devono fare una scelta politica. Questa Amministrazione fece la scelta di aumentare il carico fiscale. Stiamo ancora discutendo di questo ecco perché ho provato a semplificare a monte, se non ci fosse stato l'aumento noi oggi non ci stavamo a porre nessun problema, quindi in



Conferenza di Capigruppo e lo ribadisco in questa sede chiedo che l'Amministrazione e che tutti i Consiglieri di maggioranza ed opposizione unitamente agli uffici perché mi rendo conto che c'è da fare un ragionamento con supporto tecnico efficace chiedo che si trovi il modo per dire ai cittadini al di là dell'efficacia temporale, al di là del rispetto della legittimità al di là dell'interpretazione, al di là di tutto sto dando a te città un segnale andando a incidere sulle tariffe. Questo si può fare ufficio? Questo si può fare Sindaco? Questo si può fare Consiglieri? Credo che noi oggi di questo ci dovremmo preoccupare di dare un segnale, le interpretazioni, i riscorsi, i controricorsi lasciamoli a chi non fa il mestiere del Consigliere Comunale. Grazie.

PRESIDENTE DI PILATO

Grazie. Ci sono altri interventi? Prego la parola al Sindaco.

SINDACO

Grazie Presidente, Assessori e Consiglieri. Prendo spunto da quanto detto dalla consigliera Giovanna Bruno per dire che politicamente nel 2015 avevamo giustificato l'aumento, perché avevamo la tassa più bassa d'Italia come capoluogo di provincia la Tasi era l'uno per mille sia per le abitazioni principali, a differenza di tutti gli altri Comuni Capoluogo che l'avevano già al massimo. Ricordo che Bari l'aveva al tre virgola cinque, altre città l'avevano al tre, anche Barletta l'aveva al tre poi l'ha ridotta al due virgola sette. Andria proprio in relazione al fatto che c'era stata nel 2015, ma nel 2014 una riduzione dei trasferimenti fu costretta ad aumentare l'aliquota minima che aveva dall'uno al due che continua ad avere questo in relazione a quello che dice il consigliere Di Pilato come tassazione media una delle tassazioni più basse d'Italia tra Tasi, Imu che vanno insieme rispetto all'aliquota unica che non deve superare certificati canonici. Questo da un punto di vista politico. Poi è chiaro che se il Comune avesse la possibilità di avere ulteriori gettiti di entrata in relazione a trasferimenti più cospicui che invece sono andati via via riducendo o attraverso ulteriori entrate che finanziano la spesa corrente



perché sulla spesa d'investimento con orgoglio devo registrare non come Amministrazione, come comunità che oltre al bando per le periferie di sei milioni abbiamo intercettato anche il finanziamento sulla rigenerazione del centro storico per altri cinque milioni di euro. In diciotto mesi sono undici milioni di euro che come spesa d'investimento potranno senz'altro favorire la crescita e la riqualificazione della nostra comunità. Rispetto una spesa corrente la tassazione minima che avevamo purtroppo e che abbiamo tenuto per diversi anni purtroppo l'abbiamo dovuta come indirizzo aumentare proprio in relazione a queste circostanze oggettive che facevano di Andria la città capoluogo con la tassazione più bassa, perché all'uno per mille come Comune capoluogo non c'era nessuno. Siccome la Tasi ha un'incidenza minore sulle casse dei contribuenti si decise di aumentarla del due per mille a differenza dell'Imu che invece ebbe un aumento molto più ridotto. Questo volevo specificarlo raccogliendo appunto l'invito. Poi lo ribadisco ho detto agli uffici di fare una ricognizione puntuale e non approssimativa anche perché voglio ricordare al consigliere Fortunato che ho seguito il ragionamento e ho compreso che anche lui forse ha d'interloquito e ha compreso il ragionamento ma essendo un esperto della materia del diritto lo comprende anche bene rispetto all'efficacia intertemporale. A giugno 2015 i contribuenti hanno pagato con l'aliquota del 2014, quindi ecco perché dico occorre fare una ricognizione verificare chi ha pagato il conguaglio con copertura dell'intero anno, chi ha pagato solo... (intervento fuori microfono)... all'esito di questo. Quando mi dicevate, il ragionamento del consigliere Di Pilato dell'anno 2016, se la delibera ha esplicitato la sua efficacia nell'anno 2016 le delibere che il Tar ha confermato legittime non sono nulle, perché se fossero nulle allora andrebbero... Se sono legittime ed ormai sono definitive non... È così Professore, mi affido alla sua sapienza di diritto.

PRESIDENTE DI PILATO

Ci sono altri interventi?



SINDACO

In virtù del principio di autotutela l'Ente nei diciotto mesi può farlo. Non c'è più nei termini negli... (parola non chiara)...

PRESIDENTE DI PILATO

Ci sono altri interventi? Prego consigliere Coratella.

CONSIGLIERE CORATELLA MICHELE

Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri e cittadini. Voglio dire questo: Sindaco la giustificazione che ha dato lei per l'aumento delle tariffe del 2015 mi perdoni ma è assolutamente ridicola, perché dire che siccome avevamo la tassazione più bassa ci dovevamo allineare con gli altri aumentando le aliquote sinceramente come dire ha detto questo, sinceramente mi fa sorridere. Comunque detto questo non avete risposto in nessuna maniera a quello che vi ha letto il consigliere Di Pilato che la finanziaria 2018 in cui si parla di livelli delle aliquote. Il ragionamento è semplicissimo, ho visto che tutti quanti si sono cimentati in vari interpretazioni io non lo faccio, non l'ho fatto né in Conferenza dei Capigruppo e non lo farò neanche questa sera, perché credo che poi ognuno di noi potrebbe avere la sua d'interpretazione, quindi è assolutamente tempo perso. Quello che interessa le persone è che comunque hanno pagato di più nel 2015, perché voi avete deliberato degli aumenti e quegli aumenti li avete come dire riversati anche sul 2016, 2017 ed ora sul 2018. Questo interessa alle persone, tutte le nostre disquisizioni sulle interpretazioni lasciano il tempo che trovano, perché l'abbiamo detto anche in altre occasioni se un provvedimento non si condivide si impugna davanti alla autorità competente, starne noi qui a discutere è solo tempo perso e non diamo nessuna risposta ai cittadini. Grazie.

"Applausi"

PRESIDENTE DI PILATO



No, per cortesia, per cortesia. Non è che siamo allo stadio. Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Procediamo alla votazione.

Si procede a votazione per alzata di mano:

Favorevoli: 19

Contrari: 9

Astenuti: 1

Esito della votazione: approvata.

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:

Favorevoli: 19

Contrari: 9

Esito della votazione: approvata.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pasqua di PILATO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giuseppe BORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L. n. 69 del 18.06.2009.

Dalla Residenza Municipale, li 11 APR. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Giuseppe BORGIA

